



COMUNE DI COLLI VERDI

Provincia di Pavia

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA CELEBRAZIONE

DEI MATRIMONI

E

PER LA COSTITUZIONE

DELLE UNIONI CIVILI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

n. 36 del 14 novembre 2020

INDICE

- Articolo 1 – OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO
- Articolo 2 – FUNZIONI
- Articolo 3 – DELEGHE
- Articolo 4 – LUOGHI DI CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO O DI COSTITUZIONE
DELL'UNIONE CIVILE
- Articolo 5 – RICHIESTA DELLA CELEBRAZIONE O DELLA COSTITUZIONE
- Articolo 6 – GIORNATE ED ORARIO DELLA CELEBRAZIONE O DELLA COSTITUZIONE
- Articolo 7 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
- Articolo 8 – ALLESTIMENTO DELLA SALA
- Articolo 9 – PRESCRIZIONI PER L'UTILIZZO DEI LOCALI
- Articolo 10 – MATRIMONIO O UNIONE CIVILE CON L'AUSILIO DI UN INTERPRETE
- Articolo 11 – MATRIMONIO O UNIONE CIVILE SU DELEGA
- Articolo 12 – FORMALITA' PRELIMINARI ALLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO
O COSTITUZIONE DELL'UNIONE CIVILE
- Articolo 13 – COSTO DEL SERVIZIO
- Articolo 14 – MODALITÀ DI PAGAMENTO
- Articolo 15 – CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO
- Articolo 16 – TUTELA DEI DATI PERSONALI
- Articolo 17 – RINVIO DINAMICO
- Articolo 18 – INVIO AL PREFETTO
- Articolo 19 – ENTRATA IN VIGORE

Articolo 1 – OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente atto disciplina le modalità di organizzazione delle attività connesse alla celebrazione del matrimonio e dell'unione civile che si celebra nel territorio del Comune, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità di quanto previsto dall'art. 106 e seguenti del Codice Civile e dalla legge 20 maggio 2016 n. 76.
2. La celebrazione del matrimonio e dell'unione civile è attività istituzionale garantita ai cittadini così come previsto dal Codice Civile, dalla Legge n. 76/2016 e dal vigente Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 396/2000). Essa ha luogo nel giorno indicato dalle parti e concordato con l'Amministrazione Comunale e si svolge nelle sale indicate dal presente provvedimento all'interno dell'orario di servizio al momento in vigore, o nei giorni ed orari indicati dal presente provvedimento.

Articolo 2 – FUNZIONI

1. Per la celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile ai dipendenti a tempo indeterminato o al Segretario Comunale. Possono celebrare i matrimoni e costituire le unioni civili anche Assessori, Consiglieri Comunali o cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale a ciò abilitati per legge ed appositamente delegati dal Sindaco. Trattasi, in questo ultimo caso, di ipotesi residuali, destinate a soddisfare particolari ed eccezionali esigenze che vanno, di volta in volta, autorizzate dal Sindaco sulla base di richieste adeguatamente motivate presentate dai richiedenti. Qualora i richiedenti desiderino un particolare celebrante, Amministratore Comunale o altra persona, previo accordo con l'interessato, devono darne comunicazione all'Ufficio di Stato Civile con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la celebrazione/costituzione.
2. L'Ufficiale di Stato Civile, nel celebrare il matrimonio e nel costituire l'unione civile, deve indossare la fascia tricolore come previsto dall'art. 70 del D.P.R. 3/11/2000 n. 396. È fatto divieto all'Ufficiale di Stato Civile ostentare, sotto qualsiasi forma, simboli politici e/o religiosi.

Articolo 3 – DELEGHE

1. La celebrazione richiesta da altro Ufficiale di Stato Civile non rientra nella previsione di cui all'art. 1.
2. La richiesta, affinché il matrimonio venga celebrato in questo Comune, deve essere presentata, oltre che all'Ufficiale di Stato Civile competente alla celebrazione, anche all'Ufficiale di Stato Civile di questo Comune.
3. La richiesta non deve essere generica, ma deve contenere l'indicazione dei motivi di necessità o di convenienza per i quali viene chiesto di procedere alla celebrazione in questo Comune e non in quello previsto dall'art. 106 del Codice Civile.

Articolo 4 – LUOGHI DI CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO O DI COSTITUZIONE DELL'UNIONE CIVILE

1. Il matrimonio e l'unione civile possono aver luogo pubblicamente, alla presenza di due testimoni maggiorenni, muniti di idoneo documento di identità in corso di validità, su domanda degli

interessati nella Sala Consiliare del Comune di Colli Verdi sita in Piazza Municipio – Località Pometo – Frazione Ruino, n.1.

2. A richiesta degli interessati, il matrimonio e l'unione civile potranno essere celebrati nelle ex Sale Consiliari dei Municipi delle Frazioni di Canevino e Valverde, che per queste occasioni assumono la denominazione di "Casa Comunale".
3. La celebrazione fuori dalla casa comunale e dai luoghi autorizzati può avvenire solo nei casi previsti dall'art. 110 del Codice Civile. In questi casi è applicata la gratuità della tariffa.

Articolo 5 – RICHIESTA DELLA CELEBRAZIONE O DELLA COSTITUZIONE

1. La richiesta di celebrazione di matrimonio o di costituzione dell'unione civile va presentata all'Ufficio di Stato Civile, compilando apposita domanda sottoscritta da entrambi i richiedenti.
2. L'istanza dovrà contenere le generalità dei richiedenti, la data e l'ora del matrimonio o dell'unione civile e dovrà essere preceduta dalle regolari pubblicazioni di matrimonio, come previsto dall'art. 50 e seguenti del D.P.R. n. 396/2000, o dalla presentazione dell'istanza di unione civile, come previsto dall'art. 1 comma 1 del D.P.C.M. n. 144 del 23 luglio 2016; qualora queste non avvenissero nei termini e nei modi stabiliti dalla legge, non si potrà procedere alla celebrazione e la prenotazione del matrimonio o dell'unione civile decade automaticamente.
3. La domanda, unitamente all'esibizione delle ricevute dell'avvenuto pagamento della tariffa prevista, dovrà essere prodotta al Sindaco con registrazione di protocollo; e ai richiedenti verrà successivamente trasmessa una comunicazione scritta di conferma della prenotazione.

Articolo 6 – GIORNATE ED ORARIO DELLA CELEBRAZIONE O DELLA COSTITUZIONE

1. Il matrimonio e l'unione civile possono aver luogo in "orario di servizio" al mattino, dal lunedì al sabato, dalle ore 9,00 alle 12,30, compatibilmente con le esigenze di natura organizzativa e di razionalizzazione dei costi di gestione del Comune, e nei limiti della disponibilità delle sedi comunali. Il matrimonio e l'unione civile possono aver luogo altresì al di fuori di tali "orari di servizio", previo accordo con l'Ufficio dello Stato Civile, sabato dalle 14:00 alle 18:00 e domenica e festivi dalle 09:30 alle 12:00.
2. Le cerimonie sono sospese nei giorni:
 - 1 e 6 gennaio
 - 17 gennaio S. Patrono
 - il sabato precedente la Pasqua, il giorno di Pasqua ed il lunedì seguente
 - 25 aprile
 - 1° maggio
 - 2 giugno
 - 15 agosto
 - 1° novembre
 - 8-24-25-26-31 dicembre.

Articolo 7 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Competente all'organizzazione dei matrimoni e delle unioni civili è l'Ufficio di Stato Civile.

2. Ai richiedenti, accompagnati dal personale addetto, previo appuntamento, è consentito visitare la sala prescelta per la celebrazione e per predisporre eventuali addobbi.
3. Celebrante è il Sindaco o un suo delegato, come previsto dal precedente art. 2 del presente regolamento.
4. Almeno 10 giorni prima della data del matrimonio i richiedenti devono consegnare all'Ufficio di Stato Civile o trasmettere con posta elettronica le copie fotostatiche dei documenti di identità dei testimoni e, nel caso in cui sia necessario ricorrere ad un interprete durante la celebrazione, anche la copia fotostatica del documento di identità del medesimo.
5. L'orario della cerimonia non ammette ritardi. I testimoni devono presentarsi almeno quindici minuti prima della cerimonia per la verifica dei documenti e dei dati anagrafici; l'interprete almeno quindici minuti prima della cerimonia per espletare le formalità di rito.
6. In caso di impedimento alla celebrazione del matrimonio i richiedenti dovranno avvertire tempestivamente l'Ufficio di Stato Civile.

Articolo 8 – ALLESTIMENTO DELLA SALA

1. I richiedenti possono, a propria cura e spese, addobbare la sala con fiori senza apportare variazioni permanenti alla disposizione della stessa. A cerimonia conclusa gli addobbi dovranno essere tempestivamente e integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.
2. La sala dovrà quindi essere restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione.
3. Il Comune di Colli Verdi si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli addobbi temporanei disposti dai richiedenti e degli oggetti abbandonati all'interno della sala stessa.

Articolo 9 – PRESCRIZIONI PER L'UTILIZZO DEI LOCALI

1. Durante la celebrazione del matrimonio è consentita la presenza di fotografi e musicisti. È vietato il lancio di riso od altri materiali sia all'interno del Municipio che nelle aree esterne.
2. Qualora venga trasgredita tale disposizione, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente la somma a titolo di contributo per le spese di pulizia aggiuntive.
3. Nel caso si verificano danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione del matrimonio o la costituzione dell'unione civile, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto come indicato nel precedente comma.

Articolo 10 – MATRIMONIO O UNIONE CIVILE CON L'AUSILIO DI UN INTERPRETE

1. Nel caso i richiedenti, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'Ufficiale dello Stato Civile, prima della celebrazione del matrimonio o della costituzione dell'unione civile, di comprendere la lingua italiana.
2. Qualora dimostrassero di non intendere la lingua italiana, dovranno avvalersi di un interprete così come previsto dall'art. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere i richiedenti stessi.
3. L'interprete individuato dovrà presentarsi all'Ufficiale di Stato Civile almeno 7 giorni prima della celebrazione del matrimonio o della costituzione dell'unione civile, munito di un documento in

corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico e sottoscrivere apposito verbale di nomina comprensivo di giuramento.

Articolo 11 – MATRIMONIO O UNIONE CIVILE SU DELEGA

1. Nel caso il matrimonio o la costituzione dell'unione civile avvenga su delega di altro Comune, le parti dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione/costituzione, con le medesime modalità indicate all'art. 5 e seguenti, con anticipo di almeno 60 giorni rispetto alla data prevista per la celebrazione.
2. Il matrimonio o l'unione civile potranno avere luogo nel rispetto dei vincoli stabiliti dal presente regolamento.
3. Per il matrimonio/costituzione dell'unione civile per delega le parti dovranno produrre almeno 20 giorni prima della data di celebrazione/costituzione, salvo diverso accordo con l'Ufficiale di Stato Civile, la seguente documentazione:
 - delega del comune richiedente;
 - fotocopia dei documenti di identità delle parti;
 - fotocopia dei documenti di identità dei testimoni.

Articolo 12 – FORMALITA' PRELIMINARI ALLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO O COSTITUZIONE DELL'UNIONE CIVILE

1. Nel giorno previsto per la celebrazione/costituzione, per il regolare svolgimento della stessa, dovranno essere presenti, oltre alle parti, due testimoni maggiorenni, anche parenti, muniti di documento di identità in corso di validità.
2. Almeno 10 giorni prima della data prevista per la celebrazione/costituzione i richiedenti dovranno consegnare all'Ufficio di Stato Civile la fotocopia del documento di identità in corso di validità dei testimoni e dichiarare il regime patrimoniale prescelto.
3. In caso di variazione dei testimoni e/o dell'interprete per motivi di urgenza o della scelta del regime patrimoniale, i richiedenti devono comunicare la variazione tassativamente entro le ore 12:00 del giorno precedente il matrimonio/l'unione civile.

Articolo 13 – COSTO DEL SERVIZIO

1. La Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 2 del 22 gennaio 2020, ha determinato le tariffe previste per la celebrazione dei matrimoni:

SEDI	ORARIO DI APERTURA UFFICI COMUNALI		SABATO DALLE 14:00 ALLE 18:00 DOMENICA E FESTIVI DALLE 09:30 ALLE 12:00	
	RESIDENTI	NON RESIDENTI	RESIDENTI	NON RESIDENTI
SEDE COMUNALE FRAZIONE RUINO	€ 0,00	€ 200,00	€ 50,00	€ 250,00
SEDE MUNICIPALI DELLE FRAZIONI CANEVINO E VALVERDE	€ 0,00	€ 200,00	€ 50,00	€ 250,00

Detti importi potranno essere aggiornati dalla Giunta Comunale, tenendo conto del costo dei servizi offerti per la celebrazione (consumi per l'utilizzo della sala: riscaldamento, energia elettrica, ecc.).

2. Le tariffe aggiornate sono pubblicate sul sito del Comune di Colli Verdi.
3. L'importo della tariffa sarà diversificato a seconda della residenza o meno nel Comune di Colli Verdi di almeno uno dei richiedenti e a seconda del giorno e orario della celebrazione (feriali/festivi/in ore straordinarie rispetto al normale orario di servizio).
4. La condizione di "residenti" si intende soddisfatta quando almeno uno dei richiedenti risulti residente da almeno 6 mesi antecedenti la data della richiesta.

Articolo 14 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I richiedenti dovranno effettuare tassativamente il pagamento della tariffa entro il 15° giorno antecedente la data del matrimonio e faranno pervenire nello stesso termine all'Ufficio di Stato Civile competente copia della ricevuta.
2. Il pagamento dovrà avvenire secondo le modalità che saranno indicate dall'Ufficio competente con causale "celebrazione matrimonio/costituzione unione civile" presso sala ...per il giorno...".
3. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati per causa imputabile al Comune di Colli Verdi, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme corrisposte. Non vi sarà invece alcun rimborso in caso di mancata prestazione dei servizi imputabile ai richiedenti o a cause di forza maggiore non dipendenti dall'Ente.
4. Per l'eventuale rimborso delle somme versate dovrà essere inoltrata istanza all'Ufficio di Stato Civile.

Articolo 15 – CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento trovano applicazione:
 - il Codice Civile;
 - il D.P.R. 03 novembre 2000 N. 396, "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'Ordinamento dello Stato Civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della Legge 15 maggio 1997 n. 127"
 - il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni;
 - il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;
 - le Circolari del Ministero dell'Interno – Direzione centrale per i servizi demografici;
 - il vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";
 - i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali;
 - lo Statuto Comunale;

Articolo 16 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento UE 679/2016 (GDPR).

Articolo 17 – RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Articolo 18 – INVIO AL PREFETTO

1. Copia del presente Regolamento viene inviata al Prefetto al fine dell'espletamento delle funzioni di vigilanza previste dall'art. 9, comma 2, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'Ordinamento dello Stato Civile, ai sensi dell'art. 2, comma 12, della Legge 15 maggio 1997, n. 127", così come richiesto con Circolare Ministeriale 7 giugno 2007, n. 29.

Articolo 19 – ENTRATA IN VIGORE.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.